



PROVINCIA DI TARANTO

**Settore Ecologia - Ambiente
Aree Protette - Caccia e Pesca
Vigilanza Ittico - Venatoria - Ambientale**

Provincia di Taranto - 800

lass.

031709



28/05/2005

*Spett.le Ditta
ILVA S.p.A.
Viale Certosa, 249
MILANO*

**Oggetto: Ditta ILVA S.p.A. - Taranto - NOTIFICA Determinazione del
Dirigente n. 57 del 22.4.05.**

Si notifica copia autentica dell'atto in oggetto indicato, compiegato alla
presente, divenuto esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Urb. Antonio RUGGIERI



Lacatena

COPIA



PROVINCIA DI TARANTO

11° SETTORE

TECNICO

TERRITORIO-AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

AREE PROTETTE - CACCIA E PESCA

VIGILANZA ITTICO - VENATORIA - AMBIENTALE

N. 57 DEL 22 APR. 2005

OGGETTO: ILVA S.p.A. - Stabilimento di Taranto con sede legale in Milano al V.le Certosa, 249 - Rinnovo e ridefinizione della iscrizione al n. 45 del Registro provinciale delle imprese, ex art. 33 del D.Lgs. 22/97.

RELAZIONE D'UFFICIO

L'I.L.V.A. S.p.a. è attualmente iscritta al n. 45 del Registro Provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97, giusta Determina Dirigenziale n. 103 del 06.08.01.

Con nota prot. LEG/98 del 02.07.2004, acquisita da questo Ente al prot. n. 49720 del 23.07.04, la Società di che trattasi presentava istanza di "ridefinizione e rinnovo comunicazioni di attività per operazioni di recupero di rifiuti effettivamente destinati al riutilizzo" cui era allegata Relazione tecnica, documentazione cartografica dell'area dell'impianto destinata alle operazioni di recupero da svolgersi, nonché dichiarazione del legale rappresentante della I.L.V.A. S.p.A. attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'attività di gestione dei rifiuti.

In data 10.11.2004 si acquisiva al ns. prot. n. 75670 nuova relazione tecnica, inviata dall'I.L.V.A. S.p.A., ad integrazione della suddetta istanza con la quale l'azienda forniva chiarimenti in merito alle attività di recupero di rifiuti effettuate direttamente dall'I.L.V.A. S.p.A.

In particolare, nella predetta relazione tecnica L'ILVA S.p.A. chiedeva il rinnovo delle seguenti attività di recupero di rifiuti con relativi CER:

a) Attività di recupero metalli [R4] ed altre sostanze inorganiche [R5], dei rifiuti costituiti da: "Scaglie di laminazione" (codice CER 100210 - 120101 punto 5.14), "Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" (CER 120102, punto 3.1), "Residui di minerali di ferro" (CER 100299 - punto 5.18), "Polveri da impianti di abbattimento emissioni aeriformi" (CER 100208 - punto 12.17), "Fanghi da trattamento acque industriali" (CER 190814, punto 12.16);

b) Attività di recupero di sostanze inorganiche (R5): "Rifiuti di pasta di zolfo" (Codice CER 060603 - punto 13.13); "Rifiuti di zolfo" (Codice CER 060603 - punto 13.12);

c) Attività di messa in riserva e trattamento di adeguamento volumetrico per successivo utilizzo esterno: "Legname" (Codice CER 150103 - 170201 - 191207 - 200138, punto 9.1);

d) Attività di messa in riserva ed eventuale cernita per successivo utilizzo esterno: "Rifiuti di refrattari" (Codice CER 161102 - 161104 - 161106, punto 7.8);

e) Attività di messa in riserva e successivo adeguamento volumetrico per la produzione di "materie prime secondarie": "Rottame ferroso" (Codice CER 120199, punto 3.1);

f) Attività di messa in riserva per successivo utilizzo interno e/o esterno prevalentemente per recupero ambientale: "Scoria di acciaieria" (Codice CER 100202 - punto 4.4), "Loppa di altoforno" (Codice CER 100202 - punto 5.17), "Terre e rocce di scavo" (Codice CER 170504, punto 7.31), "Pietrisco da manutenzione strutture ferroviarie" (Codice CER 170107 - 170504, punto 7.11), "Pietrisco da vagliatura calcare" (Codice CER 010102 - 010308 - 010408 - 010410 - 100299, punto 7.17), "Scarti vagliatura latte di calce" (Codice CER 101304, punto 7.18), "Rottame di vetro e vetro" (Codice CER 160120 - 170202 - 200102, punto 2.1).

In riferimento alla tipologia di cui al punto 4.4 denominata "Scorie di acciaieria" l'ILVA precisava, nella Relazione Tecnica sopra richiamata, che la frazione da classificare come rifiuto e come tale da avviare a recupero ambientale è quella che *"si genera a valle del raffreddamento, stagionatura e deferrizzazione, che costituisce parte intrinseca del ciclo produttivo dell'acciaieria, in quanto preordinata, per la separazione della frazione ferrosa direttamente recuperabile all'interno dei cicli di produzione dello stabilimento"*.

In allegato alla predetta nota, l'I.L.V.A. S.p.A. trasmetteva altresì Determinazione n. 263 del 18.11.2003, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia.

A seguito di richiesta documentale formulata dal Servizio Ecologia di questa Provincia con nota prot. n. 81977 del 03.12.2004, l'I.L.V.A. S.p.A., con comunicazione acquisita al prot. n. 2493 del 14.01.2005, inviava: a) copia del Decreto dell'Assessorato I.C.A. n. 8/Min del 5.02.1990, con il quale si autorizzava l'I.L.V.A. S.p.A. alla prosecuzione della coltivazione di cava; b) tabella

che
il e
la
er
te
la
o

illegale, per l'anno 2004, dei riscontri analitici dei pozzi di monitoraggio posti a servizio di
vita interne alla cava "Mater Graziar"; c) analisi relative ai test di cessione eseguiti sui rifiuti
finalità recupero ambientale.

in nota fax acquisita al ns. prot. n. 10882 del 21.02.2003, l'I.L.V.A. S.p.A., chiariva ulteriori
punti legati all'attività di recupero di materia nonché di recupero ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Considerato

che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Circolare del 20 maggio 1998 ha chiarito *"che le attività di messa in riserva, con l'applicazione delle procedure agevolate di cui all'articolo 33, D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, possono essere intraprese per tutte le tipologie di rifiuti indicate negli allegati al D.M. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi a prescindere dalla menzione esplicita dell'attività nei singoli punti delle varie tipologie di rifiuti individuati dal citato D.M. 5 febbraio 1998."*;

che, pertanto, sulla base dell'interpretazione di cui innanzi può darsi luogo all'iscrizione per l'attività di messa in riserva relativa alla tipologia di cui al paragrafo 7.8 dell'Allegato 1, Sub Allegato 1 del D.M. 05.02.1998, facendo tuttavia salve ulteriori interpretazioni che dovessero intervenire in materia;

che per quanto concerne l'attività di messa in riserva recupero delle *scorie di acciaieria* di cui al paragrafo 4.4 del predetto D. M., l'ILVA S.p.A. ha precisato che la frazione da classificare come rifiuto, e come tale da avviare a recupero ambientale, è quella che *"si genera a valle del raffreddamento, stagionatura e deferrizzazione, che costituisce parte intrinseca del ciclo produttivo dell'acciaieria, in quanto preordinata, per la separazione della frazione ferrosa direttamente recuperabile all'interno dei cicli di produzione dello stabilimento"* e che, di conseguenza, anche alla luce della definizione di rifiuto di cui all'art. 14 della Legge n. 178/2002, la frazione interessata dal rinnovo dell'iscrizione è quella cosiddetta "sterile" e non quella ferrosa derivante dalla fase di deferrizzazione, destinata, invece, all'effettivo riutilizzo nello stesso ciclo produttivo;

Vista la relazione che precede;

Vista ed esaminata la documentazione in atti;

Visto il Decreto Legislativo 05.02.1997, n° 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05.02.1998 concernente l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 350 del 21.07.1998, recante norme per la determinazione dei diritti annuali di iscrizione in appositi Registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;

Visto il D.P.R. 203/1988 e s.m.i.;

Vista la Legge 443/2001;

Visto l'art. 14 della Legge 178/2002.;

Vista la Direttiva 9.4.2002 n. 102 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

Vista la Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1998;

Vista la L.R. 6/1999;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 61 dell'8 giugno 1999;

Visto il D.L.vo Agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di rinnovare l'iscrizione della ILVA S.p.A., stabilimento di Taranto, al numero 45 del Registro Provinciale delle Imprese ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 05.02.1997, n° 22, per l'esercizio delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi di seguito descritte:

a) **Attività di recupero metalli (R4) ed altre sostanze inorganiche(R5)**

RIFERIMENTO All. 1, Suballegato I D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI D.M. 05.02.1998	CODICI CER
3.1.3 lett. a (R4)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102
5.14.3 lett. a (R4)	Scaglie di laminazione	102010 - 120101
5.18.3 lett. a (R4)	Residui di minerali di ferro	100299
12.16.3 lett. c (R5)	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	190814
12.17.3 lett. c (R5)	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	100208

b) **Attività di recupero di sostanze inorganiche (R5)**

RIFERIMENTO All. 1, Suballegato I D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI D.M. 05.02.1998	CODICI CER
13.12.3 lett. b (R5)	Zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto	060603
13.13.3 lett. a (R5)	Rifiuti di pasta di zolfo	060603

c) **Attività di Messa in Riserva e trattamento di adeguamento volumetrico per successivo utilizzo esterno**

RIFERIMENTO All. 1, Suballegato I D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI D.M. 05.02.1998	CODICI CER
9.1.3 (R13)	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	150103 - 170201 - 191207 - 200138

d) **Attività di Messa in Riserva e successivo adeguamento volumetrico per la produzione di "materie prime secondarie"**

RIFERIMENTO All. 1, Suballegato I D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI D.M. 05.02.1998	CODICI CER
3.1.3 lett. c (R13)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120199

e) **Attività di Messa in Riserva con cernita per successivo utilizzo esterno**

RIFERIMENTO All. 1, Suballegato I D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI D.M. 05.02.1998	CODICI CER
7.11.3	Rifiuti di refrattari	161102 - 161104 - 161106

f) **Attività di Messa in Riserva per successivo utilizzo e/o esterno prevalentemente per recupero ambientale**

RIFERIMENTO All. 1, Suballegato I D.M. 05/02/98	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI D.M. 05.02.1998	CODICI CER
4.4.3 lett. e + f (R5 + R10)	Scorie di acciaieria (limitatamente alla frazione deferrizzata)	100202
5.17.3 lett. e + f (R5 + R10)	Loppa granulata di altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	100202
7.31.3 lett. b (R10)	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504
7.11.3 lett. d + e (R5 + R10)	Pietrisco tolto d'opera	170107 - 170504
7.17.3 lett. e + f (R5 + R10)	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 - 010308 - 010408 010410 - 100299
7.18.3 lett. d + e (R5 + R10)	Scarti da vagliatura latte di calce	101304
2.1.3 lett. c R5	Rottami di vetro	160120 - 170202 - 200102

- di specificare che le attività di cui al punto 1) dovranno essere svolte, presso l'impianto ubicato in Taranto, Via Appia SS Km. 648;
- di specificare, altresì, che l'attività di cui al punto 1, lett. e del presente provvedimento, viene iscritta sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con Circolare del 20.05.1998, facendo salve ulteriori interpretazioni che dovessero intervenire in materia di attività di messa in riserva;
- di stabilire che per l'effettivo esercizio delle operazioni di recupero la ditta dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi, in particolare tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- di precisare che la messa in riserva dei rifiuti da recuperare, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/2/1998, nonché dalle norme tecniche generali riportate nell'All. 1, Sub. All. 1 del medesimo decreto;
- di precisare, altresì, che la provenienza dei materiali, la loro tipologia, le attività di recupero e le caratteristiche del rifiuto, nonché delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti debbono necessariamente essere in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche del D.M. 05.02.1998;
- di evidenziare che, qualora l'ILVA S.p.A. debba utilizzare, per l'attività di recupero ambientale i rifiuti identificati dai CER 101304 - 170107 e 010410, dovrà preliminarmente inviare al Servizio Ecologia di questa Provincia test di cessione dei rifiuti secondo quanto disposto dall'Allegato 3 del D.M. 05.02.1998;

8. di specificare che le attività di recupero ambientale dovranno essere condotte secondo quanto disposto dall'autorizzazione regionale dell'Ufficio Minerario n.8/Min del 05.02.1990 alla prosecuzione della coltivazione di cava in ordine alle opere di sistemazione e di recupero previste nel piano di sistemazione;
9. di specificare che per l'esercizio delle attività di recupero di cui al punto 1 del presente provvedimento, l'ILVA S.p.A. dovrà rispettare quanto previsto dalla Determinazione n. 263 del 18.11.2003, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88 e s.m.i., pena la decadenza per inefficacia del presente provvedimento;
10. l'esercizio delle attività di cui sopra è altresì subordinato al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale (D.Lgs. n. 152/99), regionale (L.R. nn. 24/83 e 31/95) e commissariale (Decreto n. 282/CD/A del 21/11/2003 in materia di acque meteoriche);
11. di demandare all'A.R.P.A. Puglia - Bari e all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 6/99 e dell'Atto di Intesa, sottoscritto nel dicembre 2004, tra ILVA SpA e Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte e Organizzazioni sindacali, l'attività di controllo per tutta la materia ambientale con cadenza bimestrale e con oneri a carico della ILVA S.p.A.;
12. di precisare che la ILVA S.p.A. è tenuta a comunicare tempestivamente a questa Provincia ogni variazione relativa ai requisiti soggettivi attualmente dichiarati;
13. di evidenziare, altresì, che la Ditta dovrà informare questa Provincia ogniqualvolta si abbiano delle modifiche o vengano adottate nuove tecnologie per il recupero del rifiuto di che trattasi, rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività;
14. di rinnovare la comunicazione di cui all'art. 33 del D. Lgs. 22/97 ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero, mentre il diritto di iscrizione nel registro provinciale dovrà essere versato a questa Amministrazione annualmente, entro il 30 aprile, pena la sospensione di detta iscrizione, così come stabilito dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998; di precisare, inoltre, che l'attestazione dell'avvenuto pagamento di tale diritto annuale dovrà essere comunicata anche allo scrivente Servizio;
15. di stabilire, inoltre, che questa Provincia disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione delle attività qualora venga accertato il mancato rispetto, anche alla luce dei controlli di cui al punto 11) del presente provvedimento, da parte della Ditta ILVA S.p.A. con Stabilimento in Taranto, delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n° 22/97, al D.M. 05.02.1998 e di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso che si intendono espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione;
16. di precisare che restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività di che trattasi; restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
17. di notificare il presente atto alla Ditta ILVA S.p.A. con sede legale in Milano, al Viale Certosa n. 249, in persona del suo legale rappresentante.
18. di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento di Prevenzione ASL/TA1 - U.O. di Massafra-Statte, all'A.R.P.A. Puglia - Bari, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. Taranto, al Sindaco di Taranto, al Sindaco di Statte, al Corpo Forestale dello Stato (Comando di Stazione di Taranto), al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Sezione di Lecce e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività di controllo di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Ing. Urb. Antonio RUGGIERI)

Il presente atto non richiede il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che, copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 4 MAG. 2005 n° 920 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricato

Isabella Leone



F.to Il Dirigente del Servizio
Segreteria Generale

(Angelo RUSCIANO)